



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione denominata "Corri con Noi" in località a Marghera - Venezia nel giorno 31/08/2024.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n.13 del 29/02/2024 denominata palinsesto "Le Città in Festa" febbraio 2024 – gennaio 2025. Iniziative di valorizzazione e di promozione all'interno del territorio comunale è stato approvato l'elenco delle iniziative socioculturali programmate sul territorio comunale a cui l'Amministrazione intende dare supporto;
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata l'iniziativa organizzata dalla parrocchia di San Pio X denominata "Festa con Noi" che si svolgerà a Marghera dal 29/08/2024 al 03/09/2024, nell'ambito della quale è prevista la manifestazione podistica a carattere non competitivo "Corri con Noi" il giorno 31/08/2024 con due percorsi per le vie della Municipalità di Marghera;
- in data 07/08/2024 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 635 che istituisce il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul tratto di via Nicolodi a Marghera compreso tra il vicolo d'accesso ai civici n.3 e n.5 e il civico n.17 dalle ore 18,30 alle ore 24,00 dal giorno 29/08/2024 e fino al giorno 03/09/2024 eccetto i veicoli degli operatori partecipanti alla manifestazione denominata "Festa con Noi";

Considerato che:

- in data 25/07/2024 si è svolto apposito incontro a mezzo TEAMS, in occasione del quale sono stata concordate le modalità di svolgimento dell'evento e definiti i contenuti dei conseguenti provvedimenti;
- il Corpo di Polizia Locale, a seguito di successive integrazioni trasmesse dagli organizzatori a mezzo p.e.o. in data 31/07/2024 e del sopralluogo del 13/08/2024, ha espresso parere favorevole ai fini della viabilità per la manifestazione podistica non competitiva "Corri con Noi" con prot. n. 407074 del 16/08/2024, a condizione che:
 - nei tratti di percorso sprovvisti di marciapiedi, percorsi ciclopedonali o piste ciclabili, la circolazione sia temporaneamente sospesa, eccetto per i mezzi di emergenza e di soccorso, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti, parimenti nei tratti in cui si impegnino le piste ciclabili, sia momentaneamente sospeso il transito dei velocipedi per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti;

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- sia interdetto il transito veicolare dalle 17.30 fino a cessate esigenze, eccetto ai mezzi di soccorso e in condizioni di emergenza, in via Nicolodi, nel tratto compreso fra i civici 3 e 17;

Riconosciuto che dovranno essere sempre garantite da parte degli organizzatori le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. lgs del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- l'artt. 5, 6 e 7, 43 del Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. integrare l'Ordinanza Dirigenziale n.635 del 07/08/2024 estendendo il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul tratto di via Nicolodi compreso fra i civici 3 e 17 per il giorno 31/08/2024 dalle ore 17.30;

2.in occasione della corsa podistica lungo le viabilità prive di marciapiede o percorso ciclopedonale o pista ciclabile, sulla quale sono autorizzati al transito i podisti, è disposta la temporanea sospensione della circolazione, limitata al tempo strettamente necessario al transito dei podisti. A tal fine è fatto obbligo agli organizzatori di garantire la massima sicurezza della circolazione provvedendo a presegnalare e segnalare la presenza dei podisti agli utenti della strada e mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni utili al sicuro transito;

3.è fatto obbligo garantire il transito dei mezzi di pronto intervento e di soccorso in qualsiasi momento;

4.Prescrizioni a carattere generale:

- 4.1 durante lo svolgimento della manifestazione dovrà essere garantito anche sulle aree interessate dalla manifestazione il transito dei mezzi di pronto intervento e soccorso,



eventualmente individuando tra gli stand e le attrazioni una corsia di marcia di almeno 3,50 metri di larghezza che dovrà risultare libera da ingombri;

- 4.2 sarà cura e responsabilità degli Organizzatori adottare le misure e le cautele idonee e necessarie a tutelare la sicurezza degli utenti della strada, del pubblico, dei partecipanti e della circolazione in generale. L'omissione, anche parziale delle misure e cautele indicate potrà comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, oltretutto essere causa di responsabilità a carico del legale rappresentante dell'organizzazione;
- 4.3 gli Organizzatori dovranno con congruo anticipo e successivo posticipo agli orari in cui si svolge la manifestazione, adempiere al servizio di transennamento e sorveglianza con personale di vigilanza all'uopo preposto, munito delle dotazioni individuali anche in sicurezza previste dalle normative vigenti, nei luoghi oggetto di restrizione alla circolazione, alle attestazioni dei punti di accesso all'area dell'evento e in corrispondenza delle vie di accesso afferenti ad essa, con particolare attenzione ai punti sensibili di intersezione tra il flusso dei partecipanti alla manifestazione e il normale traffico;
- 4.4 gli impianti di segnaletica stradale dovranno essere posizionati a cura dagli Organizzatori nel rispetto del presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda i segnali di divieto di sosta questi andranno posizionati con almeno 48 ore di preavviso nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e al relativo Regolamento di Attuazione;
- 4.5 gli Organizzatori saranno gli unici responsabili del coordinamento, posizionamento, gestione e sorveglianza della relativa segnaletica stradale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, integrata con luci rosse fisse o gialle lampeggianti in orario notturno, compreso il ripristino della segnaletica permanente allo scadere dei vari periodi contemplati nel presente provvedimento, nonché alla fine della manifestazione.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nel giorno 31 agosto 2024.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi i necessari rilasci di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenute che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della segnaletica a cura degli organizzatori della manifestazione.



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 20 agosto 2024

PER IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo

IL DIRIGENTE
Ing. Francesca Marton ()*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it